



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 4332/2019 vertente

TRA

SANTAGATA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Schiavone, come in atti

ricorrente

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Erminio Capasso, Itala De Benedictis, come in atti

resistente

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 25.04.2019 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva:

- che in data 21.03.2019 gli venivano notificati a mezzo posta gli avvisi di addebito n. 328 2019 0000307308000 e n. 328 2019 0000307207000 con cui veniva richiesta, rispettivamente, la restituzione della somma di € 8.794,68 e di € 9.376,12, a titolo di indennità aspi e benefici previdenziali versati a titolo di disoccupazione non agricola, indebitamente percepiti, stante l'esistenza di un provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo;
- che negli avvisi di addebito non si evincevano gli anni delle prestazioni erogate, né gli anni in cui era contestato il rapporto di lavoro;
- che nessuna comunicazione, oltre agli impugnati avvisi di addebito, gli era stata recapitata;
- che la revoca dei benefici previdenziali aveva riguardato gli anni 2012/2013, periodo in cui lavorava, con rapporto di lavoro subordinato e mansioni di manovale, presso la ditta edile di Gaglione Alfredo.

Tanto premesso, eccepiva la prescrizione del credito richiesto e la tardiva iscrizione a ruolo. Eccepiva, altresì, l'assoluta nullità degli avvisi di addebito notificati, per mancata indicazione della causa che aveva determinato la richiesta di pagamento. Concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione degli avvisi di addebito impugnati e nel merito l'annullamento degli stessi, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Si costituiva in giudizio l'INPS contestando, preliminarmente, l'assunto di parte ricorrente circa la mancanza negli avvisi di addebito della motivazione o della causa relativa alla richiesta ripetitoria. Precisava che negli stessi veniva fatto riferimento al provvedimento

dell'Inps con il quale l'Istituto, a seguito del verbale ispettivo del 28.12.2016, annullava il rapporto di lavoro denunciato dall'opponente alle dipendenze della ditta "Gaglione Alfredo" dal 19.07.2011 al 16.07.2012, dal 17.04.2013 al 02.05.2013, dal 18.04.2014 al 23.04.2015 e che tale provvedimento di disconoscimento veniva notificato all'opponente in data 12.04.2017, nonché citato nei due provvedimenti con i quali l'Istituto gli comunicava, in data 26.10.2017, le somme da restituire, poi confluite nei due opposti avvisi di addebito. In merito alla sollevata eccezione di prescrizione, precisava che non si trattava di contributi per i quali opera la prescrizione quinquennale ex Legge 335/1995 ma di prestazioni indebite ex art. 2033 cc per le quali opera la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.

A ciò aggiungeva che dall'accertamento ispettivo erano emersi molti punti critici circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro denunciato dall'opponente alle dipendenze di Gaglione Alfredo e soprattutto circa la figura dell'effettivo datore di lavoro. Concludeva per il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.

La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il ricorso non è fondato.

Nel caso in esame il thema probandum riguarda l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, con particolare riferimento all'idoneità probatoria della documentazione prodotta da parte ricorrente ed alla rilevanza giuridica dell'attività compiuta dall'I.N.P.S., il quale ha disconosciuto il precedente rapporto di lavoro del ricorrente ed ha contestato le numerose carenze assertive e probatorie contenute in ricorso.

È noto che in tema di indebito, previdenziale ed assistenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. SS.UU. n. 18046/2010, Cass. n. 2739/2016).

Non rileva qui considerare la limitata efficacia probatoria dei verbali di accertamento ispettivo dell'INPS che, come noto, non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito, in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo stesso; se infatti è vero che detti verbali non fanno piena prova fino a querela di falso, ma sono attendibile fino a prova contraria, quando esprimono gli elementi da cui trae origine l'accertamento, restando, comunque, liberamente valutabili dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012), è pur sempre vero che, ab origine, l'onere probatorio del rapporto di lavoro e della sua natura subordinata resta sempre a carico del lavoratore.

Ebbene, è pacifico che il ricorrente abbia fruito della c.d. ASPI: a tal proposito, si rammenta che la L. 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, in conformità agli scopi indicati all'art. 1, comma 1, avesse operato una serie di interventi tesi alla razionalizzazione delle tipologie contrattuali, alla ridistribuzione delle tutele dell'impiego, alla revisione degli strumenti di tutela del reddito, al rinnovamento e rafforzamento delle politiche attive del lavoro, all'introduzione di incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Con specifico riferimento alla revisione degli strumenti di tutela del reddito, la legge in commento, all'art. 2, recava disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, al fine di renderne il complessivo assetto più efficiente.

In conformità agli scopi predetti, l'art. 2 comma 1 aveva istituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, presso la Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti ex art. 24 della L. n. 88 del 1989, l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.

Tale nuova assicurazione - che sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria - si caratterizzava per l'ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l'aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.

In particolare, la L. n. 92 del 2012 all'art. 2, nn. 1 e 2, stabiliva che "a decorrere dal 1 gennaio 2013 ed in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data" fosse istituita "... l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità mensile di disoccupazione" e che fossero "compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata ..."; inoltre, il n. 4 dell'art. 2 della L. n. 92 del 2012 assumeva che l'indennità fosse riconosciuta ai lavoratori che abbiano anche il requisito di cui alla lett. b), ovvero potessero "far valere due anni di assicurazione ed almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione".

Resta fermo che la suddetta indennità spettava ai lavoratori subordinati che avessero perduto involontariamente la propria occupazione.

Dunque, l'assicurato deve prioritariamente dimostrare di aver intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato, cessato per cause indipendenti dalla sua volontà, che costituisce requisito indefettibile per l'attribuzione della richiesta indennità.

Si rammenti che, l'art. 2094 c.c. stabilisce che è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro manuale od intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Premesso che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, ai fini dell'affermazione

della natura subordinata (anziché autonoma) del rapporto di lavoro, la quale non è presunta neppure iuris tantum, ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce, è indispensabile verificare se sussista in concreto la subordinazione, e cioè un pregnante vincolo di natura personale consistente nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale potere deve estrinsecarsi essenzialmente nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore medesimo e suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale; tale vincolo deve essere apprezzato in concreto con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.

Quando il requisito dell'assoggettamento alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (per esempio perché l'attività dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione), è necessario fare riferimento, nell'ambito di una valutazione globale della vicenda, a criteri distintivi sussidiari, che, privi singolarmente di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione; criteri da individuare nel luogo della prestazione, nell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, nella mancanza di qualsiasi rischio economico, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione, nella assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.

Nella sostanza, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo della subordinazione, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di direzione con il conseguenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale; la situazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell'attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo o parasubordinato (anch'esso di natura autonoma) (v. Cass.2842-04, Cass.849-04, Cass.19352-03, Cass.12926-99, Cass.8578-99, Cass. CC UU n.379-99, Cas.11185-98, Cass.6114-98, Cass.5464-98, Cass.3745-95).

Tanto premesso, non decisivo, al fine di documentare l'esistenza del rapporto di lavoro, appare l'esiguo compendio probatorio documentale fornito dal ricorrente ed acquisito all'esito dell'istruzione, consistente nella documentazione predisposta dall'apparente datore di lavoro, essendo di formazione unilaterale.

Orbene, in conformità con l'opinione della giurisprudenza maggioritaria, si ritiene che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr., tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000),

e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.

A ciò si aggiunga che le prove orali assunte non hanno fornito elementi sufficienti per comprovare la fondatezza della tesi del ricorrente.

I testi Guzman Anna Miriam e Montone Vincenzo sono soggetti estranei all'organizzazione datoriale e le circostanze narrate con riferimento all'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro sono generiche, trattandosi di persone che si recavano solo occasionalmente sul luogo di lavoro. Alla luce delle precedenti considerazioni non è possibile determinare se quanto narrato in ordine all'orario di lavoro osservato, alla retribuzione percepita, sia il frutto di un ricordo diretto dei testimoni o di un racconto appreso dallo stesso lavoratore e come tali del tutto inattendibili.

Quanto alle dichiarazioni rese dal teste D'Andrea Michelangelo, Direttore dei lavori sul cantiere località Pinetamare presso il Fontana Blue, lo stesso ha riferito in ordine agli anni 2016-2017 (cfr. verbale d'udienza del 24.10.22), pertanto le dichiarazioni rese sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere.

È evidente che dalla deposizione testimoniale non è emerso nessuno degli indici sintomatici della subordinazione.

Il ricorso dunque non merita accoglimento.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso